



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Ufficio del Presidente

Deliberazione del Presidente n. 65/2017

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventisette (27)** del mese di **giugno**, in Vibo Valentia nella sede del Palazzo Provinciale, il Presidente con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale della Provincia, in apposita seduta;

Il Presidente

Nell'esercizio delle competenze attribuite ex Legge n. 56/2014 e s.m.i.;

Visto il Testo Unico Enti Locali D.Lgs n. 267/2000;

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi, corredata dei pareri richiesti dall'art.49 del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

di approvare il seguente provvedimento che diviene delibera del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia n. 65 del 27/06/2017 ad oggetto: "Approvazione dello Schema di contratto di comodato d'uso gratuito di un edificio di proprietà del Comune di Acquaro, da destinare alla sezione "Alberghiero" dell'I.I.S. "Einaudi" di Serra San Bruno."

- di disporre la decorrenza con effetto dalla data di pubblicazione;

segue il testo del provvedimento, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Segretario Generale
Avv. Cesare Pelaia



Il Presidente
Dott. Andrea Niglia



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

OGGETTO: "Approvazione dello Schema contratto di comodato d'uso gratuito di un edificio di proprietà del Comune di Acquaro, da destinare alla sezione "Alberghiero" dell'I.I.S. "Einaudi" di Serra San Bruno."

Il Presidente della Provincia

VISTA la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: " *le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";

VISTO l'art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni scolastiche;

PREMESSO CHE la legge 11 gennaio 1996, n. 23, disciplina in maniera organica le competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della citata legge, i comuni provvedono alla fornitura ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie. Alle province, invece, in forza dello stesso articolo, comma 1, lettera b), compete la fornitura e relativa manutenzione degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti superiori per le industrie artistiche nonché i convitti e le istituzioni educative statali;

PRESO ATTO dell'attuale situazione di dissesto finanziario in cui versa l'Ente Provincia ed alle conseguenti limitazioni di spesa imposte per legge;

PRESO ATTO della delibera di Giunta comunale n. 78 del 26/10/2016 con la quale si manifestava la volontà di concedere in comodato alla Provincia di Vibo Valentia i locali necessari al trasferimento della sede di Acquaro dell'Istituto Alberghiero, identificandoli con i locali scolastici comunali di Corso Umberto I, sede attuale della Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia di Acquaro, al fine di evitare la chiusura dell'istituto alberghiero con sede in Acquaro;

PREMESSO CHE è stato chiesto all'Amministrazione Comunale di Acquaro che ha concesso - in comodato d'uso gratuito - i locali scolastici comunali di Corso Umberto I - (ex scuola primaria ed infanzia) - individuati per il trasferimento dell'istituto Alberghiero, l'adeguamento alla normativa vigente sull'edilizia scolastica;

ATTESO CHE l'Amministrazione Provinciale in dissesto finanziario per mantenere la predetta sede Alberghiero in loco ha necessità di ottenere i locali ad uso gratuito;

RITENUTO, necessario condividere il contratto di comodato d'uso gratuito tra il Comune di Acquaro e quest'Ente al fine di evitare la chiusura dell'istituto alberghiero con sede in Acquaro;

RITENUTO per le premesse sopradescritte, di approvare i contenuti e le modalità operative che derivano dal presente schema di comodato d'uso e di autorizzarne la stipula;

ATTESO che i contenuti e gli interventi che derivano dal presente schema di comodato d'uso saranno attuati secondo le modalità e le condizioni definite, in esecuzione dello schema medesimo allegato alla presente deliberazione;

Accertata la propria competenza in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

VISTI:

- D. Lgs. 267/2000
- Lo Statuto Provinciale
- Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- legge 11 gennaio 1996, n. 23;

ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente recepite:

1. **DI APPROVARE** l'allegato, contenente lo schema di comodato, tra la Provincia di Vibo Valentia e il Comune di Acquaro volto a regolare i rapporti tra i due Enti per il comodato d'uso gratuito di un edificio di proprietà del Comune di Acquaro, da destinare alla sezione "Alberghiero" dell'I.I.S. "Einaudi" di Serra San Bruno;
2. **DI AUTORIZZARE** il Segretario Generale alla sottoscrizione del presente schema di contratto di comodato d'uso;
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

PARERI EX ART. 49 I° comma T.U. N. 267 DEL 18/08/2000

Sulla proposta del Segretario Generale di deliberazione del Presidente della Provincia, formulata dal Segretario Generale che reca ad oggetto:

“Approvazione dello Schema di contratto di comodato d’uso gratuito di un edificio di proprietà del Comune di Acquaro, da destinare alla sezione “Alberghiero” dell’I.I.S. “Einaudi” di Serra San Bruno.”

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 I° comma TUEL n.267 del 18/08/2000.

Vibo Valentia, 27/06/2017



*Il Segretario Generale
Avv. Cesare Pelaia*

Sulla proposta del Segretario Generale di deliberazione del Presidente della Provincia, formulata dal Segretario Generale che reca ad oggetto:

“Approvazione dello Schema di contratto di comodato d’uso gratuito di un edificio di proprietà del Comune di Acquaro, da destinare alla sezione “Alberghiero” dell’I.I.S. “Einaudi” di Serra San Bruno.”

Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile ai sensi dell’art.49 I° comma TUEL n.267 del 18/08/2000.

Vibo Valentia, 27/06/2017



*Il Responsabile Servizio Finanziario
D.ssa Caterina Gambino*



Provincia di Vibo Valentia



Amministrazione Comunale
di Acquaro

SCHEMA DI
CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO

**DI UN EDIFICIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE
DI ACQUARO, DA DESTINARE ALLA SEZIONE
"ALBERGHIERO" DELL'I.I.S. "EINAUDI" DI
SERRA SAN BRUNO.**

Anno 2017

COMUNE DI ACQUARO
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO

Nell'anno duemila (..) il giorno ____ del mese di presso la sede Municipale del Comune di Acquaro sita in Piazza Marconi,

Da una parte:-----

- l'ing. Conocchiella Maria Giovanna, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Acquaro , il quale interviene in questo atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente che rappresenta, ai sensi del 3° comma dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000 - T.U.EE.LL., partita IVA 0031360795-----

Da una parte: -----

..... nato a il..... ed residente..... in Via c.f. in qualità di , qui denominato in seguito come "comodatario" .-----

Premesso:-----

Che al fine di evitare la chiusura dell'istituto alberghiero , presente sul territorio da oltre 40 anni e ,quindi, il trasferimento della popolazione studentesca nella Città di Vibo Valentia, con notevole disagio per le famiglie degli alunni iscritti e frequentanti il suddetto istituto, il Comune di Acquaro ha dichiarato la propria disponibilità a concedere alla Provincia di VV, in comodato d'uso gratuito i locali di proprietà comunale, identificandoli con i locali scolastici comunali di Corso Umberto I, sede attuale della Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia di Acquaro; così identificati -----

Tutto ciò premesso le parti costituite :-----

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1- Il sunnominato contraente dichiara di riconoscere e confermare la premessa narrativa al presente contratto come parte integrante della stessa-----

-;
Art.2- Il Comune come sopra costituito concede in comodato a titolo gratuito al _____ , nella sua qualità di, che accetta, i locali siti in via _____ , come identificati nell'allegata planimetria-----

Art.3-Il comodatario dichiara di aver preso visione del bene e di averlo ritenuto idoneo all'uso e di rinunciare ad ogni garanzia per vizi occulti ad esclusione di quanto stabilito negli articoli 1812 e 1229 del c.c.-----

Art.4- La durata del presente contratto di comodato è concordata in anni __ (___), rinnovabili con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto, precisando comunque che il comodante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, durante il termine convenuto, per motivi di pubblico interesse previa determinazione del Responsabile dell'area tecnica. La determinazione di recesso unilaterale dovrà essere trasmessa al comodatario mediante lettera raccomandata A.R. e la restituzione del bene dovrà avvenire entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla comunicazione della determina di recesso). -----

Art.5-È espressamente vietato il rinnovo tacito e/o la cessione e/o il subentro del contratto di comodato ad altri a qualsiasi titolo, compresa la locazione sotto pena della restituzione immediata del bene oltre al risarcimento del danno. -----

Art.6- Il comodatario si obbliga a conservare, custodire ed effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul bene affidatogli con cura e con la massima diligenza ed a non destinarlo ad altro uso che non sia quello previsto, obbligandosi a restituirlo alla scadenza del contratto integro salvo il normale deterioramento per l'uso. -----

Art.7- I beni oggetto del presente contratto non possono inoltre essere subaffittati o fatti usare da terzi, anche parzialmente, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso -----

Art.8- le parti concordano che le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario, previa presentazione prima dell'intervento di apposita nota scritta e autorizzazione al medesimo intervento da parte del Responsabile dell'area tecnica, restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante, salvo sempre, per il comodante, il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti . -----

Art.9- il Comodante è esonerato dal comodatario da ogni e qualsiasi responsabilità per danni causati da terzi e a terzi. Parimenti il comodante è esonerato da ogni responsabilità per la mancata fornitura di qualsiasi servizio (riscaldamento, telecom, energia elettrica, acqua, pulizia locali interni ed esterni ,rifiuti, ecc..) essendo a carico del comodatario tutte le spese per servirsi del bene .-----

Art.10- Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alla normativa dettata dagli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile. -----

Art.11- Le parti eleggono espressamente domicilio legale presso la residenza comunale. In caso di controversie il foro competente ed esclusivo è quello del Tribunale di Vibo Valentia

Art.12- le eventuali spese del presente contratto, compresa la registrazione, sono a carico del comodatario-----

Le parti danno atto che nessun rapporto di coniugio, di parentela in linea retta ed assimilato sussiste tra loro.-----

Letto, confermato e sottoscritto unitamente agli allegati.....

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. le parti approvano specificatamente le seguenti clausole:3,4,5,6,7,8 e 9.

IL COMODANTE

IL COMODATARIO